

Il Temporary manager

GLI ASPETTI FISCALI

A cura di: Dott. Sandro Cerato



Quale forma contrattuale per la definizione del rapporto?



non esiste una forma contrattuale ideale

la forma finale del contratto dipende dalla contrattazione tra le parti in funzione delle reciproche esigenze

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto

Contratto di prestazione di lavoro occasionale

Contratto di prestazione professionale con lavoratore autonomo dotato di partita iva

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato



Aspetto civilistici

- Caratterizzato da un **vincolo di subordinazione** inteso come “soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
- I dirigenti **possono sempre essere assunti a termine**, a prescindere dalla sussistenza di ragioni particolari (tecniche, produttive o sostitutive);
- **La proroga è possibile solo per contratti di durata inferiore a tre anni, solo una volta e con indicazione delle ragioni.**

Aspetti fiscali

- Tassazione **secondo le ordinarie regole del Tuir, sulla base di una regolare busta paga** emessa dal datore di lavoro;
- Al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR, sono applicate le aliquote Irpef per scaglioni di reddito, e successivamente per la determinazione dell'Irpef netta vengono riconosciute le altre detrazioni e le detrazioni per carichi di famiglia.

Aspetti contributivi

- Iscrizione all'Istituto Nazionale Previdenza e Sociale (INPS) con versamento dei contributi previsti per i lavoratori subordinati (dal 1° gennaio 2003 la Legge Finanziaria, art. 42 legge n. 289/2002, ha soppresso l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali – Inpdai- trasferendo all'Inps tutte le sue strutture e tutte le funzioni relative alla gestione delle prestazioni previdenziali)

I rimborsi spese nel contratto di lavoro subordinato e di collaborazione



Rimborso delle spese sostenute dal dipendente nell'espletamento delle sue mansioni

Art. 51 comma 5 del TUIR

esclusione da tassazione (in quanto non costituiscono reddito) dei rimborsi spese documentati (rimborsi analitici) e non documentati (rimborsi forfetari) relativi a vitto, alloggio viaggio e trasporto per le trasferte dei lavoratori fuori dal comune di lavoro. Per le trasferte nel territorio comunale sono invece esenti da tassazione solo i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti di trasporto provenienti dal vettore.

Il rimborso spese:

- ➔ comporta la restituzione da parte del datore di lavoro o del committente del denaro che stato speso da determinati soggetti per conto del medesimo;
- ➔ consiste in un reintegro patrimoniale;
- ➔ trova ragione quando il lavoratore svolge la sua prestazione lavorativa fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro.



Rimborsi analitico (cd “piè di lista”)

Al collaboratore/dipendente sono restituite tutte le spese sostenute come risultano dai documenti prodotti (cd “pezze giustificative”)

Con i rimborsi a piè di lista, per le sole trasferte del dipendente fuori dal territorio comunale, è prevista l'esenzione fiscale e contributiva:

- ➔ **senza limiti** per le spese di vitto e alloggio adeguatamente documentate;
- ➔ **nel limite di Euro 15,49** (€ 25,82 se trattasi di trasferta all'estero) al giorno per eventuali rimborsi spese non documentate.

L'esenzione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- il collaboratore o il dipendente, per effettuare le prestazioni, **deve recarsi fuori dal territorio comunale del proprio domicilio fiscale**;
- il rimborso avviene **previa acquisizione dei documenti di spesa in originale**;
- le spese sostenute dal collaboratore e rimborsate dall'impresa **devono essere inerenti** all'attività del soggetto erogante;
- la trasferta **deve essere giustificata** dalle lettere di incarico o dal verbale di autorizzazione o dal contratto di collaborazione.



Rimborsi forfetari

Al collaboratore/dipendente viene erogato un'indennità forfetaria (cd "diaria") per le spese di vitto e alloggio che egli ha sostenuto nel corso di una trasferta fuori dal territorio comunale. Non si rende necessaria la produzione di alcun documento comprovante le spese.

Indennità corrisposte per trasferte nel comune della sede di lavoro



INTERAMENTE IMPONIBILI

Indennità corrisposte per trasferte al di fuori del comune ma in Italia



FRANCHIGIA DI NON IMPONIBILITÀ PARI AD EURO 46,48 AL NETTO DELLE SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO

Indennità corrisposte per trasferte all'estero



FRANCHIGIA DI NON IMPONIBILITÀ PARI AD EURO 77,47 AL NETTO DELLE SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO

Gli importi che eccedono tali soglie **sono imponibili per il dipendente/collaboratore**



Rimborsi misti

Si configura il rimborso misto nel caso in cui vengano rimborsate al dipendente/collaboratore le spese di vitto e alloggio e venga anche erogata l'indennità di trasferta

Alloggio o **vitto**
(alternativamente) rimborsati a
piè di lista (o forniti
gratuitamente)

+

Erogazione di un' indennità di
trasferta (diaria)



Alloggio o vitto con rimborso
analitico interamente non
imponibile;

Indennità di trasferta non
imponibile fino ad Euro 30,99 al
giorno (Euro 51,65 se la trasferta
è all'estero)

Alloggio e vitto sono rimborsati a
piè di lista (o forniti
gratuitamente)

+

Erogazione di un' indennità di
trasferta (diaria)



Alloggio e vitto con rimborso
analitico interamente non
imponibile;

Indennità di trasferta non
imponibile fino ad Euro 15,49 al
giorno (25,82 se la trasferta è
all'estero)

Rimborso delle spese di trasporto e viaggio per trasferte



Spese Viaggio (aereo, treno...)



Esenti dal reddito imponibile del
lavoratore
dipendente/collaboratore

Pedaggi autostradali e parcheggi



Esenti dal reddito imponibile del
lavoratore
dipendente/collaboratore

Rimborsi km (cd "indennità
kilometrica) nel caso il
dipendente/collaboratore utilizzi
l'auto propria per gli spostamenti



Esenti dal reddito imponibile del
lavoratore entro il costo di
percorrenza (o le tariffe di
noleggio) relativo ad autoveicoli
di potenza non superiore a 17
cavalli fiscali (20, se con motore
diesel) desumibile dalle tabelle
ACI (reperibili sul sito www.aci.it,
nella sezione costi chilometrici).



Co.co.co/Co.co.pro.

CO.CO.PRO.

- **Collaboratori coordinati a progetto:** Rapporti di collaborazione prevalentemente personale e non subordinata riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

CO.CO.CO.

- **Collaboratori coordinati e continuativi:** Rapporti che presentano le medesime caratteristiche previste per il Co.co.pro. ma non subordinati al vincolo di "progetto". Le collaborazioni coordinate e continuative, abolite dalla riforma Biagi, continuano ad esistere, nel settore pubblico e nel settore privato, per le professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione ad un albo professionale, **per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società**, per i collaboratori delle società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive riconosciute dal CONI e per coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia.



Co.co.co/Co.co.pro.

Aspetti fiscali


- Dal 1.1.2001 i compensi percepiti dal Co.co.co/Co.co.pro rappresentano redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (art. 50 TUIR) e pertanto la determinazione del reddito imponibile avviene sulla base delle regole stabilite per i redditi di lavoro dipendente (art. 51 e seguenti del TUIR).

Aspetti contributivi


- sia per le collaborazioni a progetto che per le coordinate continuative vi è **l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'inps.**
- la contribuzione è ripartita tra committente e collaboratore nella seguente misura (aliquota per il 2010 26,72%)
- 2/3 committente
- 1/3 collaboratore




Lavoro autonomo occasionale




E' caratterizzato dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione




La natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti prescinde dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte ma si concentra sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente



Il lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR pertanto rientra nella categoria dei "redditi diversi"



E' soggetto ad una ritenuta d'acconto Irpef del 20%(Art. 25 del D.P.R. 600/73)



Per quanto riguarda il trattamento contributivo e l'iscrizione alla Gestione separata, bisogna fare una distinzione legata al superamento di 5.000 euro di reddito annuo:

- i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare non sono obbligati all'iscrizione alla gestione separata nè al versamento di aliquote contributive;

- i lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5.000 euro nell'anno solare sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata e al versamento di aliquote contributive solamente sulla quota di reddito eccedente.



Lavoro autonomo

Aspetto civilistici

- Il **lavoro autonomo** è definito dall'art. 2222 del Codice Civile, che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio,:
 - ➔ con lavoro prevalentemente proprio;
 - ➔ senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Aspetti fiscali

- I professionisti determinano il reddito secondo il **principio di cassa**: ciò significa che il reddito di lavoro autonomo è dato dalla **differenza tra i compensi percepiti** nel periodo di imposta, sia in denaro che in natura, e l'ammontare delle **spese sostenute** nello stesso periodo nell'esercizio dell'arte o della professione.
- Si rende necessaria l'apertura della partita iva con conseguenti obblighi di carattere contabile e dichiarativo.

Aspetti contributivi

- Sussiste l'**obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'inps (non essendo prevista un'autonoma cassa per la professione di temporary manager)**
- la contribuzione è completamente a carico del lavoratore autonomo (aliquota per il 2010 26,72%)

Determinazione del reddito di lavoro autonomo



Ricavi percepiti

Emissione di fattura soggetta ad iva per la prestazione professionale svolta


Costi sostenuti

Deduzione, nei limiti stabiliti dalla legge, delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni

Telefono;
Auto;
Ristorante;
Cancelleria;
Ecc.



Limiti alla deducibilità di taluni costi



La scelta del regime contabile



REGIME SEMPLIFICATO	
CHI PUO' ACCEDERVI	E' il regime naturale (non c'è bisogno di opzione) per i lavoratori autonomi (a prescindere dai compensi)
L'OPZIONE	E' un regime naturale per chi ne possiede i requisiti per cui non deve essere effettuata alcuna comunicazione.
I REGISTRI OBBLIGATORI	Con il regime semplificato è possibile tenere solo i registri ai fini IVA (oltre ovviamente quelli dei dipendenti, se esistenti) integrati con le informazioni estranee all'IVA, ma necessarie per il calcolo del risultato fiscale d'esercizio.
VANTAGGIO DEL REGIME	<ul style="list-style-type: none">• Semplificazioni nella registrazione delle operazioni• Minor costo per la tenuta• Non richiede particolari conoscenze contabili
SVANTAGGIO DEL REGIME	<ul style="list-style-type: none">• Scarsi elementi informativi per il controllo di gestione• Difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici

La scelta del regime contabile



REGIME NUOVE INZIATIVE (cd "forfettino")	
CHI PUO' ACCEDERVI	<p>E' un regime opzionale riservato a i contribuenti che rispettano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il soggetto non deve avere esercitato attività d'impresa o lavoro autonomo nei tre anni precedenti • l'attività non deve costituire una prosecuzione di altra attività svolta in precedenza in forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso di tirocinio obbligatorio ai fini dell'abilitazione all'esercizio di arti o professioni) • devono essere correttamente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi • l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta non deve superare: <ul style="list-style-type: none"> ○ 30.987,41 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ○ 61.974,83 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività
L'OPZIONE	E' un regime opzionale. L'opzione deve essere esercitata in sede di inizio attività barrando l'apposita casella del modello AA9/9
REGISTRI OBB.	Con il "forfettino" c'è il completo esonero dagli adempimenti contabili
VANTAGGIO DEL REGIME	<ul style="list-style-type: none"> • Completa omissione della registrazione e tenuta delle scritture contabili • Eliminazione di alcune formalità IVA (liquidazioni e versamenti periodici, pagamento dell'acconto annuale) • Esonero dalla tassazione delle addizionali IRPEF (regionali e comunali) • Tassazione sostitutiva dell'IRPEF con aliquota agevolata (10%) • Compilazione della dichiarazione dei redditi più facile e meno costosa
SVANTAGGIO DEL REGIME	<ul style="list-style-type: none"> • Inesistenza di fatto (tranne la documentazione conservata) di elementi informativi per il controllo di gestione • Impossibilità di considerare le detrazioni e deduzioni IRPEF, normalmente godibili, non correlate con l'attività esercitata

La scelta del regime contabile



REGIME DEI MINIMI	
CHI PUO' ACCEDERVI	<p>E' un regime il regime naturale (non c'è bisogno di opzione) per le persone fisiche – che non adottino regimi iva speciali - quando sussistono i seguenti requisiti, riferiti all'anno precedente oppure, mediante previsione, a quello in corso (quindi per le nuove imprese):</p> <ul style="list-style-type: none"> • volume d'affari non superiore a € 30.000,00 non effettuazione di esportazioni • assenza di dipendenti o collaboratori • acquisti di beni strumentali non superiori a € 15.000,00 negli ultimi 3 anni
L'OPZIONE	E' un regime naturale, salvo opzione per altro regime, per i contribuenti aventi i suddetti requisiti.
I REGISTRI OBB.	nessuno
VANTAGGIO DEL REGIME	<ul style="list-style-type: none"> • semplificazione negli adempimenti in quanto in capo al contribuente restano solo gli obblighi di: <ul style="list-style-type: none"> ○ numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali ○ certificazione dei corrispettivi ○ integrazione della fattura, e relativo versamento dell'iva dovuta, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d'imposta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta ○ presentazione agli uffici doganali degli elenchi INTRASTAT • risparmio nel pagamento delle imposte. Infatti si ha diritto: <ul style="list-style-type: none"> ○ all'esclusione dall'IRAP ○ all'esclusione dalla applicazione degli studi di settore ○ alla tassazione con un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali, pari al 20% del reddito
SVANTAGGIO DEL REGIME	<ul style="list-style-type: none"> • indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, che diventa però un costo deducibile • inesistenza di fatto di elementi informativi (ad eccezione della documentazione conservata) per il controllo di gestione e la predisposizione di bilanci periodici • perdita delle normali deduzioni (tranne i contributi previdenziali obbligatori versati) e detrazioni IRPEF, cui si continua ad avere diritto solo nel caso di presenza di altri redditi, diversi da quello d'impresa o professionale